

## **REGOLAMENTO PER L'ACCESSO E L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI NATURA ECONOMICA DI SOSTEGNO AL REDDITO.**

### **Art. 1 – Oggetto**

Il presente regolamento, in attuazione dell'art.12 della legge 8 agosto 1990 n. 241 “Legge sul procedimento amministrativo” e s.m.i., disciplina i criteri di accesso, le procedure e le modalità di erogazione degli interventi economici di sostegno al reddito a favore di persone e nuclei familiari che si trovano in condizione di difficoltà, secondo i principi di universalità, uguaglianza, non discriminazione sanciti dalla Costituzione e nel rispetto delle vigenti leggi nazionali e regionali in materia nonché nei limiti delle disponibilità di bilancio, approvate annualmente dal Consiglio dell'Unione.

### **Art. 2 – Quadro normativo di riferimento**

L'erogazione di prestazioni di natura economica rientra tra gli interventi di competenza dei comuni singoli o associati, previsti dalla legge 328/2000” Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e della legge regionale 2/2003 e s.m.i, “Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, quale misura volta al contrasto della povertà ed al sostegno al reddito. Ai sensi dell'art.2 comma 3 della citata legge 328/00 hanno priorità di accesso alle prestazioni erogate dal sistema integrato di interventi e servizi sociali i “ *..soggetti in condizioni di povertà o con limitato reddito o con incapacità parziale di provvedere alle proprie esigenze per inabilità di ordine fisico e psichico, con difficoltà d'inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro , nonché i soggetti sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria*”.

Nel rispetto delle linee guida regionali approvate con deliberazione della Giunta Regione Emilia Romagna n.1012/2014, al Servizio Sociale Territoriale compete l'attivazione di forme di protezione per le persone più fragili, in condizione di disagio o di esclusione sociale, orientate a permettere loro, per quanto possibile, di superare/saper gestire tale condizione e di integrarsi nella comunità. Il Servizio Sociale Territoriale gestisce in tal modo le risorse pubbliche disponibili per gli interventi e attiva forme di sostegno e accompagnamento delle persone fragili, in integrazione con la rete familiare e sociale e le altre risorse presenti nel territorio sostenendo, per quanto possibile, il raggiungimento dell'autonomia.

Con la legislazione che ha introdotto la misura nazionale di lotta alla povertà ( D. Lgs 147/2017 sul Reddito d'inclusione, D.L 4/2019 sul Reddito di cittadinanza) sono stati individuati, quali livelli essenziali delle prestazioni, la valutazione multidimensionale e il progetto personalizzato.

### **Art. 3 – Finalità e principi**

Il presente regolamento è adottato dall'Unione al fine di definire criteri, modalità, requisiti e procedure per la concessione di contributi economici a persone fisiche. In particolare attraverso gli interventi di sostegno economico, di cui al presente regolamento, si intende favorire il superamento/miglioramento delle situazioni di bisogno in un'ottica di raggiungimento dell'autonomia delle persone in difficoltà, garantendo ad esse i mezzi sufficienti per soddisfare le

esigenze primarie, con particolare attenzione alle situazioni familiari di maggiore fragilità e disagio socio – economico, aventi le seguenti caratteristiche:

- nuclei mono genitoriali;
- presenza di minori;
- presenza di persone con disabilità o non autosufficienti;
- presenza nel nucleo di persone escluse dal mondo del lavoro e/o non ricollocabili per varie oggettive motivazioni (età, malattia cronica, ecc.....)

La concessione di misure di sostegno economico è disposta nell'ambito di una presa in carico più ampia e sulla base del rispetto dei criteri di uniformità ed equità di trattamento.

L'ammissione al contributo tiene conto dei seguenti elementi di valutazione:

- soggettivi/familiari: numero dei componenti il nucleo familiare, età, scolarità, situazione occupazionale; presenza di soggetti con difficoltà di inserimento nella vita sociale attiva e nel mercato del lavoro e/o con forte riduzione delle capacità personali per inabilità di ordine fisico o psichico;
- situazione abitativa: tipo di abitazione, titolo di godimento, procedura di sfratto, situazione delle utenze;
- situazione sociale: presenza/assenza di rete di supporto, presenza di familiari in carico ai servizi socio sanitari, situazioni di isolamento o difficoltà di integrazione sul territorio, relazioni problematiche o conflittuali tra i componenti del nucleo;
- situazione economica: ISEE, buste paga, reddito effettivamente disponibile, spese per mantenimento del nucleo, mutui e prestiti, situazioni debitorie, precedenti contributi erogati dall'ente o da altri enti pubblici, esenzioni, riduzione rette scolastiche ecc;
- presenza di provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi o prestazioni socio – assistenziali.

Ogni intervento prevede un percorso personalizzato e dovrà avere caratteristiche e dimensioni tali da concorrere concretamente al superamento di situazioni di difficoltà e precarietà, derivanti da stati di indigenza e di disagio sociale, permanente o contingente, nel rispetto della persona e della sua dignità agevolando la costruzione di percorsi di autonomia al fine di diminuire il rischio di marginalità sociale.

Pertanto l'erogazione di misure di sostegno economico è da intendersi quale intervento residuale, limitato al tempo necessario per completare il progetto di aiuto ed è inserito nell'ambito di un più ampio progetto di integrazione e inserimento sociale che necessita di sinergie di più soggetti ed in particolare del terzo settore e del coinvolgimento, attraverso forme di collaborazione, della comunità locale in tutte le sue espressioni.

Gli interventi economici propri dei servizi sociali si devono infatti connettere con le politiche sociali più ampie: per la casa, per il lavoro, per la formazione e l'educazione.

#### **Art. 4 - Beneficiari e criteri di accesso**

Hanno diritto a beneficiare degli interventi disciplinati dal presente regolamento i nuclei familiari aventi:

**a) residenza anagrafica** nei Comuni aderenti all'Unione del Sorbara;

**b) cittadinanza italiana** o di uno Stato aderente all'Unione europea oppure cittadinanza di uno stato non aderente all'Unione europea purché il richiedente sia in possesso di valido permesso di

soggiorno o di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs. n. 286/98 e s.m.i. Nel caso in cui questi ultimi fossero in possesso di permesso di soggiorno scaduto, la domanda di contributo sarà ammissibile soltanto dopo aver provveduto a presentare valida domanda di rinnovo;

**c) valore ISEE** del nucleo familiare non superiore alla soglia di accesso individuata dalla Giunta dell'Unione. Il valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è determinato ai sensi del DPCM 159/2013 “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);

**d) stato di bisogno** : si considerano in stato di bisogno coloro che si trovano nella condizione di insufficienza del reddito familiare per il soddisfacimento dei bisogni primari di tutti i membri del nucleo familiare, in rapporto al numero, all'età e alle condizioni di salute dei componenti il nucleo stesso ed in assenza accertata, all'interno del nucleo medesimo o della rete familiare, di persone in grado di provvedere. In relazione ai minori si considera bisogno primario anche la frequenza scolastica obbligatoria.

Il nucleo familiare di riferimento per gli interventi di sostegno oggetto del presente regolamento è quello composto dai soggetti componenti la famiglia anagrafica (art. 4 – D.P.R. 223/89 “Regolamento anagrafico”, aggiornato con le disposizioni in materia di ISEE e particolarmente con il DPCM n. 242 del 2001 e successive modifiche ed integrazioni) alla data di sottoscrizione del contratto sociale con l'utente.

#### **Art. 5 - Processo di presa in carico e Progetto assistenziale individualizzato (PAI)**

Gli interventi di sostegno economico si inseriscono nell'ambito di una più complessiva presa in carico della situazione familiare e vengono definiti all'interno di un progetto assistenziale individualizzato (PAI), finalizzato al superamento dello stato di bisogno o alla sua riduzione.

A tal fine nello sviluppo dei Progetti Assistenziali Individualizzati (P.A.I.), dovranno sempre essere sollecitate ed acquisite, per quanto possibile, la responsabilità e la capacità, anche residua, di promuovere la propria autonomia, da parte della persona o della famiglia.

L'Assistente sociale viene individuata come figura professionale competente e responsabile delle proposte progettuali che contemplano e motivano l'erogazione economica. Attraverso l'indagine sociale, avvalendosi delle conoscenze tecniche e degli strumenti professionali che caratterizzano la figura (es. colloquio, visita domiciliare, raccolta di informazioni presso altri servizi, raccolta di documentazione, ecc ), provvede alla elaborazione del P.A.I., attraverso un percorso di presa in carico che si articola nelle seguenti fasi:

##### **a)Valutazione preliminare.**

La valutazione è effettuata dall'Assistente sociale responsabile del caso attraverso il colloquio congiuntamente alla ridefinizione della domanda espressa e dei bisogni che vi sottendono.

Tale valutazione può richiedere più incontri, l'eventuale visita domiciliare, il coinvolgimento di familiari/parenti se esistenti e tutto quanto ritenuto utile e necessario alla valutazione. In tale fase vengono esaminate le possibilità di superamento e/o contenimento del bisogno mediante l'attivazione delle risorse della persona, della famiglia, del contesto sociale, dei servizi pubblici e del privato sociale, compresa l'attivazione di prestazioni assistenziali e/o previdenziali e altri benefici economici erogati da Enti pubblici (Comuni, Regione e Stato).

In particolare l'assistente sociale raccoglie informazioni sulla rete parentale, in accordo e su autorizzazione della persona, può valutare l'opportunità di convocare i familiari allo scopo di verificare la possibilità di un loro coinvolgimento nel progetto assistenziale ovvero l'assunzione diretta di impegno nel far fronte alle necessità economiche del congiunto.

Il rifiuto immotivato da parte del richiedente di coinvolgere i familiari, qualora sia ritenuto opportuno, può essere elemento di valutazione per la concessione del contributo.

#### **b) Predisposizione del Progetto assistenziale individualizzato (PAI).**

Il Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI) individua tempi, strumenti e modi per la realizzazione del progetto individuale orientato al recupero dell'autonomia del nucleo o della persona, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione con le altre agenzie della rete territoriale;

Il Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI) valuta i possibili strumenti da attivare a favore della persona /nucleo familiare e prevede l'assunzione di precisi compiti, impegni e responsabilità da parte della persona e/o dei componenti del nucleo familiare, al fine di migliorare/ superare la condizione di bisogno

Il Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI) deve esplicitare:

- l'analisi dei bisogni espressi e rilevati;
- gli obiettivi assistenziali e l'individuazione delle azioni, degli impegni e delle responsabilità di ciascun soggetto coinvolto nel progetto;
- i tempi di realizzazione;
- le risorse impiegate;
- le modalità di erogazione;
- le modalità e tempi di verifica dell'intervento

La definizione del progetto assistenziale individualizzato può prevedere il concorso anche di terzi soggetti (terzo settore), enti od operatori che hanno in carico la situazione.

Le forme di collaborazione con il terzo settore, anche in rete a livello territoriale sono finalizzate a:

- favorire il contrasto alla povertà estrema attraverso azioni di scambio, riuso, recupero alimentare, empori solidali...;
- favorire occasioni di socializzazione, incontro e relazione;
- favorire forme di affiancamento, consulenza e accompagnamento (educazione al consumo, gestione budget familiare .....);
- incentivare attività di sostegno scolastico ed extra scolastico;
- garantire risposte ai bisogni di prima necessità e di pronto intervento.

Il Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI) si configura quale contratto sociale sottoscritto per accettazione da parte dei soggetti coinvolti; la relativa proposta di sostegno economico viene presentata all'equipe tecnica di cui al successivo art.9

#### Esito verifiche del Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI)

Sulla base delle verifiche svolte, l'Assistente Sociale, congiuntamente all'utente e alla sua famiglia, può:

- concludere il progetto per raggiungimento degli obiettivi;
- rinnovare il progetto qualora insorgano condizioni diverse e/o ulteriori, con nuovi o diversi obiettivi da definirsi con nuovo Progetto assistenziale individualizzato (PAI);
- prorogare i termini del progetto.

## **Art. 6 - Cause di esclusione dall'accesso al contributo.**

L'intervento non è attivato nei seguenti casi :

- qualora il richiedente non accetti, senza giusta causa, interventi alternativi a quello economico, proposti dal servizio sociale finalizzati all'attivazione di risorse personali dell'interessato e alla rimozione delle cause di disagio;
- qualora nessun componente il nucleo familiare aderisca al progetto assistenziale proposto dal servizio sociale, indipendentemente dalla situazione economica dell'interessato oppure non rispetti gli impegni concordati nel progetto, tra cui il rispetto degli appuntamenti di verifica (salvo che per documentati impedimenti di forza maggiore);
- in caso di mancata restituzione di somme indebitamente percepite relative a contributi erogati dal Servizio sociale territoriale ( es. prestito sull'onore,ecc...)

## **Art. 7 - Dichiarazione di estraneità e di abbandono ai fini ISEE.**

Il servizio Sociale territoriale è competente nell'accertamento delle seguenti situazioni:

- abbandono del coniuge di cui al D.P.C.M 159/2013 - art. 3, comma 3, lettera e) ai fini della costituzione di nuclei familiari distinti per coniugi con diversa residenza anagrafica;
- estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del figlio di cui al D.P.C.M 159/2013 - art. 6 comma 3 lettera b) punto 2, per le sole prestazioni erogate in ambiente residenziale a ciclo continuativo;
- estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici del genitore di cui al D.P.C.M 159/2013 - art. 7, comma 1 lettera e), per le prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni in presenza di genitori non conviventi.

Il soggetto interessato deve presentare dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del T.U. 445/00, nella quale siano indicati elementi concreti per la verifica dell'effettiva sussistenza delle condizioni di estraneità o abbandono e, qualora lo ritenga utile, allegare idonea documentazione atta a dimostrare compiutamente tali condizioni. L'istruttoria condotta dall'assistente sociale responsabile del caso anche con l'ausilio della Polizia Locale o, se del caso, dell'Agenzia delle Entrate e di altre Enti e/o servizi del territorio si concluderà entro 60 giorni (sessanta) dall'istanza formale con l'attestazione, da parte del Responsabile del Servizio competente, della sussistenza ovvero della non sussistenza delle condizioni di estraneità e/o abbandono, ovvero dell'impossibilità a dichiarare la sussistenza delle condizioni di estraneità e/o abbandono. La dichiarazione della sussistenza delle condizioni di estraneità e/o di abbandono viene recepita dai CAF in sede di assistenza alla compilazione della DSU ai fini ISEE.

## **Art. 8 - Tipologie di contributi.**

Gli interventi di sostegno economico, attuati in una logica di rete in relazione alle altre risorse attivabili e offerte dal sistema integrato pubblico e privato dei servizi, si distinguono in:

- contributi economici ordinari o ad integrazione del reddito;
- prestito sull'onore;
- contributi economici straordinari o per spese eccezionali;
- collocazione alberghiere temporanee;
- assistenza economica d'urgenza;
- interventi per il sostegno all'abitare;
- interventi piano freddo / piano caldo;
- contributi economici da specifica legislazione regionale e/o nazionale:

- contributi per l'affido familiare;
- interventi di natura economica a favore delle donne vittime di violenza;
  - contributi per il sostegno di azioni di accompagnamento da realizzarsi in area penale esterna;
  - concorso alle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie;
  - concorso alle spese sostenute per il rimpatrio di immigrati deceduti;
  - contributi agli invalidi del lavoro

### **Art. 8.1. Contributi economici ordinari o ad integrazione del reddito**

Gli interventi di natura economica ordinaria o ad integrazione del reddito sono rivolti ai nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al precedente art.4.

Tali interventi sono finalizzati a favorire l'autonomia sociale dei nuclei familiari/della persona che a causa di avvenimenti temporanei e/o imprevisti si trovino in assenza di redditi o con redditi insufficienti al soddisfacimento dei bisogni primari e sono erogati per un periodo strettamente necessario a risolvere la situazione che ha determinato la presa in carico.

Per l'accesso ai contributi deve essere utilizzato l'ISEE ordinario o corrente per prestazioni sociali, calcolato secondo quanto previsto negli artt. 3, 4 e 5 del DPCM 159/2013.

Per l'accesso ad eventuali contributi economici relativi al pagamento di servizi scolastici, per il cui calcolo non è prevista l'applicazione del valore ISEE, si fa riferimento all'ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni, calcolato secondo quanto previsto nell'art. 7 del DPCM 159/2013.

L'ammontare del contributo massimo annuale erogabile a ciascun nucleo è fissato dalla Giunta dell'Unione e può essere oggetto di rivalutazione periodica da parte della stessa sulla base dell'indice ISTAT.

La Giunta definisce altresì il valore ISEE minimo, al di sotto del quale può essere erogato il contributo massimo ed il valore ISEE massimo al di sopra del quale non viene erogato alcun contributo. Tali soglie possono essere oggetto di rivalutazione periodica da parte della Giunta sulla base dell'indice ISTAT.

Qualora l'ISEE del nucleo familiare di riferimento sia compreso tra valore minimo e valore massimo il contributo annuale è riparametrato sulla base della seguente formula

$$\text{Contributo } \underline{\text{erogabile}} = \text{Contributo massimo} - (B:C)$$

dove:

B = ISEE del nucleo – Soglia Minima ISEE

C = coefficiente fisso pari al rapporto tra la differenza tra soglia massima e soglia minima ISEE e contributo massimo

L'importo del contributo economico annuale è determinato nei limiti dell'importo massimo assegnabile a ciascun nucleo sulla base dei criteri suddetti.

Qualora a favore dello stesso nucleo familiare siano attivati più progetti personalizzati nel corso del medesimo anno solare il contributo verrà calcolato di volta in volta sulla base dell'ISEE valido alla data di elaborazione di ciascun progetto ed al netto dei contributi già erogati nel medesimo anno solare.

In caso di calcolo di un ISEE corrente ai sensi dell'art. 9 del DPCM 159/2013, l'applicazione, ai fini della definizione del contributo massimo erogabile, decorre dal mese successivo a quello di presentazione e vale per il periodo di validità dell'ISEE corrente. E' onere dell'utente comunicare

l'eventuale rinnovo. In caso contrario si applica, sempre ai fini della definizione del contributo massimo erogabile, l'ISEE ordinario in corso di validità.

## **8.2. Prestito sull'onore.**

A tale forma di sostegno, erogata a tasso zero e senza alcuna spesa od onere a carico del beneficiario, possono accedere le persone o i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4.

L'accesso a tale forma di sostegno è proposta dall'assistente sociale responsabile del caso qualora rilevi la necessità di un sostegno finanziario finalizzato a sostenere progettualità legate allo sviluppo delle autonomie di componenti del nucleo.

Tali contributi sono erogati sulla base di un progetto assistenziale personalizzato redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 5 lett. b) e a seguito di sottoscrizione del contratto sociale con cui il beneficiario, tra gli altri, si assume l'impegno della restituzione della somma erogata. Nel progetto sono indicate le modalità, i tempi e l'ammontare delle rate per la restituzione delle somme accordate, tenuto conto delle possibilità del beneficiario, dell'entità del prestito stesso e dei vincoli di bilancio.

L'ammontare massimo di tale tipologia di intervento non può superare il doppio del contributo ordinario massimo annuale erogabile.

E' riconosciuta la possibilità di concedere, a coloro che hanno già beneficiato di tale tipologia di contributo, anche una seconda erogazione ma solo a condizione che la somma precedentemente erogata sia stata restituita per intero entro il termine concordato nel piano personalizzato.

## **8.3. Contributi economici straordinari o per spese eccezionali.**

Gli interventi di natura economica straordinaria e/o per spese eccezionali sono rivolti alle persone o i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al precedente art.4.

Si tratta di contributi assegnati per spese documentate improvvise, non coperte da specifici finanziamenti, per situazioni tali da compromettere in modo grave l'equilibrio socio-economico del nucleo familiare per l'impossibilità di farvi fronte con le normali risorse ed in situazioni di particolare fragilità.

Possono essere ammessi a questa tipologia di contributo le seguenti spese:

- spese di natura socio-sanitaria non garantite dal S.S.N ( terapie particolari, protesi, trasporti, soggiorni ricoveri in strutture particolari);
- spese per igienizzazione alloggi;
- spese per presentazione del ricorso per la nomina dell'Amministratore di sostegno;
- spese per trasloco, acquisto arredi essenziali, deposito cauzionale per stipula nuovo contratto di locazione, manutenzione caldaia;
- spese per assicurazioni auto e/o riparazione auto necessaria ai fini lavorativi;
- sostegno ai costi per attività di socializzazione a scopo preventivo o educativo rivolto a famiglie con minori e/o disabili a rischio di esclusione sociale;
- spese funerarie di persone sole, prive di parenti tenuti per legge o con parenti tenuti che risultino, al momento del decesso, prive di risorse economiche sufficienti al pagamento del servizio. Il contributo non viene concesso qualora il servizio sia assicurato dal Comune di ultima residenza sulla base del Regolamento di Polizia Mortuaria
- spese per viaggio, escluse quelle per l'accesso a servizi socio-sanitari semi residenziali e/o a carattere continuativo, a favore di persone che non hanno autonomia negli spostamenti e che

necessitano di un trasporto individualizzato effettuato anche avvalendosi di associazioni/enti del territorio;

- spese documentate a copertura di altri bisogni eccezionali.

Trattandosi di situazioni di comprovata necessità e/o gravità, questi contributi possono essere concessi in deroga alla necessaria presentazione dell'attestazione ISEE e/o al limite ISEE sulla base di una relazione motivata dell'assistente sociale responsabile del caso.

L'ammontare massimo di tale tipologia di contributo non può superare il doppio del contributo ordinario massimo annuale erogabile fissato dalla Giunta.

#### **8.4. Collocazione alberghiere temporanee**

Tale forma di intervento è rivolta alle persone o i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al precedente art.4.

Possono essere erogati contributi per il pagamento delle spese di collocazione alberghiera temporanea in caso di sistemazione abitativa inadeguata o di necessità a rilasciare l'alloggio causa ordinanza di sgombero, inagibilità o insalubrità dell'alloggio o a seguito di sfratto esecutivo, o per la necessità di allontanamento dal nucleo familiare di un componente.

Tale collocazione temporanea è attivata a tutela di soggetti fragili e/o soggetti a rischio di marginalità (minori, disabili, anziani, adulti in carico ai servizi sanitari specialistici privi di rete familiare, persone senza fissa dimora, situazioni di violenza in ambito familiare ecc.....) sulla base di una relazione dell'Assistente Sociale responsabile del caso con l'obiettivo di condividere con la persona e/o i componenti il nucleo familiare coinvolti, un Progetto Assistenziale Individualizzato (PAI) .

Tale collocazione alberghiera avrà una durata non superiore a 4 mesi, eventualmente prorogabile di ulteriori 4 mesi solo nei seguenti casi:

- grave malattia e/o non autosufficienza, anche temporanea, di uno o più componenti del nucleo con capacità lavorativa;
- impossibilità, anche temporanea, dei componenti del nucleo, di variare la propria condizione economica e/o sanitaria.

Trattandosi di situazioni di comprovata necessità e/o gravità, questi contributi possono essere concessi in deroga alla necessaria presentazione dell'attestazione ISEE e/o al limite ISEE previsto per l'accesso ai contributi ordinari. L'ammontare del contributo equivale al costo della spesa alberghiera per il periodo di permanenza strettamente necessario.

#### **8.5. Assistenza economica d'urgenza**

Tale tipologia di contributi rientra nei servizi ed interventi di prima necessità rivolti, di norma, a persone a rischio di emarginazione, come previsto dall'art. 4 – comma 3 della L. R. 2/ 2003 che estende il diritto agli interventi ed alle prestazioni “ ..alle persone occasionalmente presenti o temporaneamente dimoranti limitatamente a quelli non differibili.. ”

Il carattere dell'urgenza è desunto dalla situazione di bisogno che rende indifferibile l'attuazione dell'intervento ed è riconosciuto nei limiti strettamente necessari al superamento della contingente situazione.

Il contributo può essere concesso per le spese relative ad una o più prestazioni tra quelle di seguito indicate: pasto, pernottamento presso strutture ricettive, biglietto ferroviario o dell'autobus ecc..



Nei casi di erogazione di contributi per interventi a favore di soggetti residenti in altri Comuni sarà cura del servizio sociale territoriale prendere contatti con il Comune di residenza per segnalare la situazione di difficoltà.

### **8.6. Interventi per il sostegno all'abitare**

A tale forma di sostegno possono accedere i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al precedente art.4. I componenti il nucleo non devono, inoltre, essere titolari, complessivamente, di una quota superiore al 50% di diritto di proprietà, usufrutto o abitazione sul medesimo alloggio, ovunque ubicato ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi del D.M. 5 luglio 1975.

Questa forma di sostegno consiste nell'assegnazione di alloggi facenti parte di progetti specifici quali Alloggio in Garanzia (di proprietà di privati acquisiti in locazione dal soggetto/Ente gestore sulla base di specifico Accordo con l'Unione) e alloggi in emergenza (di proprietà dei Comuni aderenti all'Unione), rivolti a nuclei familiari con fragilità sociali conclamate ed in emergenza abitativa, che abbiano necessità di una sistemazione abitativa urgente e transitoria, finalizzata al raggiungimento dell'autonomia.

Essa può essere proposta dall'assistente sociale responsabile del caso qualora ne rilevi la necessità a seguito di ordinanza di sgombero o sfratto esecutivo o in situazione di morosità tale da comportare rischio di sfratto, in assenza di una rete familiare adeguata e disponibile all'accoglienza, o per gravi cause sociali e socio - sanitarie accertate e/o certificate.

Nel caso in cui siano presenti più nuclei in tale situazione viene data priorità a coloro che sono presenti nella graduatoria per l'assegnazione di alloggio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP).

Tali alloggi sono assegnati dall'Unione sulla base di un progetto assistenziale condiviso e sottoscritto dalla persona e dai componenti del nucleo familiare coinvolti nel progetto.

L'assegnazione avrà una durata non superiore a 12 mesi, eventualmente prorogabile per ulteriori periodi fino ad un massimo di durata complessiva di 36 mesi solo nei seguenti casi:

- grave malattia e/o non autosufficienza, anche temporanea, di uno o più componenti del nucleo con capacità lavorativa
- impossibilità, anche temporanea, dei componenti del nucleo di variare la propria condizione economica e/o sanitaria.

I beneficiari di tali assegnazioni sottoscrivono un contratto di concessione con il soggetto gestore degli alloggi che agisce in nome e per conto dell'Unione.

Il canone di concessione è pari al 30% del canone dell'alloggio calcolato sulla base del valore tabellare degli Accordi Territoriali eventualmente ribassato fino al 20% in accordo con la proprietà.

L'assistente Sociale responsabile del caso può valutare l'eventuale concessione di un contributo economico a parziale o totale copertura del canone di concessione, per un periodo definito nel progetto, nei casi di difficoltà oggettiva della persone/nucleo familiare a far fronte a tale spesa.

Trattandosi di situazioni di comprovata necessità e/o gravità, questi contributi possono essere concessi in deroga alla necessaria presentazione dell'attestazione ISEE e/o al limite ISEE sulla base di una relazione motivata dell'assistente sociale responsabile del caso

In casi eccezionali è possibile assegnare anche a titolari di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione dell'alloggio di residenza per condizioni di temporanea ed improvvisa inagibilità dell'alloggio. In tal caso l'intervento avrà la durata necessaria al ripristino dell'alloggio medesimo.

### **8.7. Piano freddo / Piano caldo.**

A tale forma di sostegno possono accedere le persone o i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4.

I progetti legati al periodo di emergenza freddo/caldo, sono finalizzati alla riduzione dei danni connessi alla vita in strada, alla tutela della vita e della salute di persone, italiane e straniere, residenti o aventi ultima residenza in uno dei Comuni dell'Unione.

Consistono in un'azione stagionale finalizzata ad offrire un luogo di riparo temporaneo, rinnovabile fino alla conclusione del Piano Freddo (da Novembre a Marzo) e del Piano caldo (da Luglio ad Agosto), rivolto alle persone caratterizzate da differenti problematiche economiche, psicosociali e culturali, che insieme delineano la grave emarginazione adulta.

I destinatari possono essere persone di età superiore a 65 anni, sole, persone che hanno perso il lavoro, persone con gravi patologie sanitarie certificate già stabilizzate legate alla stagione rigida e che necessitano per la guarigione, non del ricovero ospedaliero, ma di un periodo di accoglienza temporanea presso una struttura ricettiva.

La presa in carico può avvenire su richiesta diretta oppure su segnalazione formale di altro Servizio/Ente. L'ammontare della spesa corrisponderà al costo dell'intervento effettuato.

Trattandosi di situazioni di comprovata necessità e/o gravità, questi contributi possono essere concessi in deroga alla necessaria presentazione dell'attestazione ISEE e/o al limite ISEE sulla base di una relazione motivata dell'assistente sociale responsabile del caso.

## **8.8. Contributi economici da specifica legislazione regionale e/o nazionale**

A tale forma di sostegno possono accedere le persone o i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4 - lettera a (residenza anagrafica), b (cittadinanza italiana o di uno stato aderente all'Unione europea oppure cittadinanza di uno stato non aderente all'Unione europea purché in possesso di valido permesso di soggiorno o di permesso di soggiorno UE).

Nello specifico rientrano in tale tipologia:

### **8.8.1 Contributi per l'affidamento familiare**

L'affidamento familiare rappresenta la forma principale di protezione dei minori in caso di incapacità della famiglia d'origine. Si configura come un intervento temporaneo di aiuto e sostegno al minore ed alla sua famiglia che si trova a vivere una situazione di difficoltà e si attua attraverso l'inserimento dei minori presso un nucleo familiare diverso da quello originario.

L'affidamento familiare è disciplinato da norme nazionali (Legge n. 184/1983 modificata con Legge n. 149/2001) e regionali (L.R.14/08 e DGR Emilia Romagna n.1904/2011 «Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari», l'art. 12 della L.R. n. 2 del 2003) e prevede il riconoscimento di un contributo economico a favore della famiglia affidataria.

I Contributi per l'affidamento familiare si distinguono in :

#### Contributi etero familiare :

Nei casi di affido etero familiare è previsto a carico dell'Unione un contributo economico per ciascun minore, da riconoscere alla famiglia affidataria.

Nel caso di affidamento a tempo parziale il contributo è definito in misura ridotta in base all'entità ed alla natura dell'impegno richiesto e comunque in misura non inferiore al 50% dell'importo previsto per l'affidamento a tempo pieno.

Per particolari situazioni del bambino (disabilità, disturbi significativi, lattanti ecc.) o del nucleo affidatario (ad es. nucleo monoreddito) è possibile un aumento fino ad un massimo del 30% del contributo. Nel caso di minori con disabilità certificata o in presenza di altre situazioni che richiedono una intensa attività di cura, l'incremento della quota può raggiungere il 50%.

L'ammontare del contributo mensile erogabile a ciascun nucleo è fissato dalla Giunta dell'Unione e può essere oggetto di rivalutazione periodica da parte della Giunta stessa sulla base dell'indice ISTAT.

Nell'affidamento etero familiare, sia consensuale che giudiziale, l'ammontare del contributo non è determinato sulla base dell'ISEE.

#### Contributi per l'affidamento a parenti entro il quarto grado

Così come definito dalla DGR Emilia Romagna n.1904/2011 "Direttiva in materia di affidamento familiare, accoglienza in comunità e sostegno alle responsabilità familiari" e s.m.i, l'affidamento a parenti può essere considerato tra le forme di solidarietà ed aiuto che sussistono naturalmente tra persone che hanno tra di loro un vincolo di parentela. L'affidamento a parenti entro il quarto grado, può essere disposto, oltre che dai genitori o da chi ne ha la potestà, anche, se coinvolto, dal servizio sociale territoriale. Il contributo economico riconosciuto è definito in base alle esigenze del minore stesso ed alla situazione economica della famiglia accogliente.

Con deliberazione della Giunta dell'Unione sono definite le fasce ISEE e per ciascuna fascia l'ammontare del contributo base mensile (sia per affido a tempo pieno sia per affido part time) da riconoscere alla famiglia accogliente.

Tale contributo base può essere aumentato come segue:

- fino ad un massimo del 30% per particolari situazioni del minore (es. disabilità, disturbi significativi, lattanti ecc..)
- fino ad un massimo del 50% in caso di handicap del minore o altre situazioni che richiedono una intensa attività di cura .

L'affidamento a parenti oltre il quarto grado segue le regole dell'affidamento etero familiare, sia consensuale che giudiziale.

**8.8.2. Interventi di natura economica a favore delle donne vittime di violenza** (piano regionale contro la violenza di genere ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 27 giugno 2014, n. 6)

A tale forma di sostegno possono accedere le donne in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 inserite in un progetto personalizzato di fuori uscita dalla violenza, redatto dal Servizio Sociale Territoriale anche in collaborazione coi i Centri antiviolenza.

I contributi sono concessi per le spese necessarie al raggiungimento della propria indipendenza abitativa e nello specifico per:

- deposito cauzionale e/o mediazione immobiliare;
- canone di affitto per un massimo di 12 mesi, anche di alloggi di edilizia residenziale pubblica (ERP);
- pagamento affitti ed utenze pregressi, per il mantenimento degli alloggi;
- spese condominiali;
- allacciamenti, volture e utenze;
- acquisto arredi/elettrodomestici;
- manutenzione ordinaria dell'alloggio;
- contributo in denaro di importo massimo pari ad € 200 euro mensili, per un periodo massimo di 6 mesi per l'avvio dell'autonomia

Trattandosi di situazioni di comprovata necessità e/o gravità, questi contributi sono concessi in deroga alla necessaria presentazione dell'attestazione ISEE

**8.8.3. Contributi per il sostegno di azioni di accompagnamento da realizzarsi in area penale esterna.**

A tale forma di sostegno possono accedere le persone o i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4

Si tratta di contributi concessi al fine di favorire l'inclusione sociale ed il graduale rientro nel tessuto socio lavorativo di soggetti in misura alternativa alla detenzione o soggetti che abbiano terminato di scontare la pena da non più di 6 mesi ed in carico all'UEPE (Uffici di Esecuzione Penale).

Il contributo viene erogato per spese di vitto, alloggio, mobilità, salute, sostegno familiare. L'importo del contributo è definito nel Progetto personalizzato.

Trattandosi di situazioni particolari, questi contributi possono essere concessi in deroga alla necessaria presentazione dell'attestazione ISEE e/o al limite ISEE sulla base di una relazione motivata dell'assistente sociale responsabile del caso.

#### **8.8.4. Concorso nelle spese di viaggio e di trasporto delle masserizie, sostenute per il rientro proprio e dei propri familiari in un Comune dell'Unione e concorso nelle spese sostenute per la traslazione di salme di emigrati o loro familiari**

A tale forma di sostegno possono accedere le persone o i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4.

Il concorso alle spese è garantito dall'Unione sulla base di quanto disciplinato dalla L.R. Emilia Romagna n. 5 del 2015 e s.m.i, art. 12

#### **8.8.5. Concorso nelle spese sostenute per il rimpatrio degli stranieri immigrati deceduti**

A tale forma di sostegno possono accedere le persone o i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 4.

Il concorso alle spese è garantito dall'Unione sulla base di quanto disciplinato L.R. Emilia Romagna n.5 del 24.03.2004 e s.m.i. Art. 5.

#### **8.8.6. Contributi agli invalidi del lavoro**

Questa tipologia di contributi è rivolto alle persone o ai nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui all'art.4 lettere a) e b). Tali contributi sono erogati per le seguenti spese : soggiorni climatici, cure termali, relative solo a vitto e alloggio, assegni di disoccupazione involontaria e contributi scolastici, secondo i criteri e le modalità annualmente fissati nel protocollo d'intesa tra ANCI Emilia-Romagna e ANMIL regionale (Associazione Nazionale Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro), che viene proposto a Comuni e ASL per facilitare l'omogenea erogazione degli interventi a favore degli invalidi del lavoro.

### **Art. 9 - Equipe tecnica di servizio sociale**

L'equipe tecnica di servizio sociale garantisce che l'erogazione delle prestazioni di natura economica, previste nell'ambito del progetto assistenziale individualizzato (PAI) o nella relazione dell'assistente sociale , rispettino i criteri di equità ed omogeneità di trattamento per tutti i cittadini.

È composta dagli operatori del servizio sociale professionale con la partecipazione dell'istruttore amministrativo del servizio sociale territoriale.

L'Equipe tecnica si riunisce periodicamente (di norma a cadenza quindicinale o comunque non oltre la cadenza mensile) al fine di:

- monitorare e coordinare l'utilizzo delle risorse e valutare forme e modalità comuni di intervento;
- esaminare i progetti assistenziali individualizzati predisposti dall'assistente sociale responsabile del caso e la relativa proposta di contributo economico;

- decidere in merito all'erogazione del contributo tenuto conto delle priorità e del budget disponibile;
- valutare eventuali ricorsi/reclami presentati dai cittadini in merito all'erogazione/diniego di contributi;
- esaminare situazioni complesse per l'individuazione di interventi anche in emergenza;
- supportare il Responsabile di Servizio/Area, sulla base del sistema informativo in uso, per la rilevazione dei dati di attività;
- esaminare le situazioni di disagio rilevate al fine di individuare i bisogni del territorio.

Dei lavori dell'Equipe viene redatto apposito verbale.

#### **Art. 10 – Procedura e Istruttoria**

A fronte del bisogno espresso dal nucleo familiare, l'Assistente Sociale di riferimento del territorio fissa un primo colloquio durante il quale acquisisce, mediante sottoscrizione di autocertificazione rilasciata ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i dati inerenti la condizione socio-sanitaria, economica e anagrafica.

Laddove ritenga vi siano i presupposti per proporre un contributo economico, l'Assistente Sociale responsabile del caso presenta la proposta, corredata dal Piano Assistenziale Individualizzato (P.A.I), o elaborata all'interno di una relazione, all'Equipe tecnica per la valutazione.

In caso di variazioni del contributo, il responsabile del caso convoca entro 7 giorni, il nucleo per la condivisione della modifica e la sottoscrizione della stessa, in caso di non accettazione o inerzia, la proposta non avrà seguito. Le proposte definitive sono inviate con protocollo interno al responsabile del Servizio competente.

Della suddetta attività viene redatto apposito verbale contenente gli elementi identificativi delle singole proposte/relazioni, ai fini dell'adozione degli atti di impegno e liquidazione della spesa.

Il procedimento amministrativo si dovrà concludere, con la comunicazione dell'esito al beneficiario in cui tra l'altro saranno comunicati tempi e modalità di erogazione, quest'ultima dovrà effettuarsi entro 45 giorni dalla data di protocollo del verbale sopra richiamato.

#### **Art.11- Fondo contributi economici.**

Annualmente sarà istituito un apposito fondo nel bilancio dell'Unione destinato all'erogazione dei contributi economici oggetto del presente atto. L'entità del fondo è determinato dai trasferimenti dei singoli Comuni in base alla programmazione economico finanziaria del servizio.

#### **Art. 11 - Modalità di erogazione del contributo.**

Il contributo è erogato sulla base delle proposte formulate dall'assistente sociale e condivise con l'utente all'interno del progetto assistenziale.

Viene erogato prioritariamente attraverso pagamenti diretti ai terzi creditori a fronte di morosità o debiti contratti dall'interessato (proprietario dell'abitazione, soggetti gestori delle utenze, condominio, ecc ) o ad associazioni del terzo settore per gli scopi previsti dal progetto, previo accordo con il beneficiario e su sua espressa delega.

Il contributo essere erogato in un'unica soluzione o in più soluzioni dilazionate nel tempo.

Nel caso in cui i contributi vengono liquidati direttamente al beneficiario sarà comunque cura dell'Assistente Sociale responsabile del caso verificare che la persona utilizzi la cifra per il pagamento di quanto dovuto, anche attraverso la consegna della copia delle ricevute di pagamento.

#### **Art. 12 - Modalità e criteri di controllo**

L'ufficio amministrativo del Servizio Sociale curerà l'effettuazione dei controlli in attuazione delle disposizioni previste dall'art. 71 comma 4 del D.P.R. 445/2000, in materia di controllo della veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici acquisiti ed incorre nelle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. nr. 445/2000 oltre a dover restituire quanto indebitamente percepito.

Per le modalità e criteri di controllo delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà contenute nella DSU presentata ai fini del rilascio dell'attestazione ISEE si rinvia alla specifica normativa in vigore.

#### **Art. 13 - Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/2003 come modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679**

L'istruttoria prevede l'apertura di un fascicolo individuale dell'utente che in forma cartacea e/o con supporti magnetici, determinerà la raccolta di dati personali in archivio tenuta presso il Servizio sociale stesso e formeranno oggetto di trattamento.

I dati forniti verranno trattati unicamente per l'espletamento delle procedure inerenti il presente regolamento nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679 e potranno essere comunicati ad altri Enti pubblici o a privati esclusivamente nei casi previste dalla legge e dai regolamenti; potranno essere diffusi esclusivamente i dati previsti dalla normativa e rigorosamente nei casi ivi indicati.

Il titolare del trattamento è l'Unione nella persona del Responsabile dell'Area servizi alla persona dell'Unione.

#### **Art. 14 - Obblighi di trasparenza**

Ai fini della trasparenza amministrativa, sarà garantita adeguata forma di pubblicità dei contributi/vantaggi economici ai sensi degli artt. 26 e 27 del decreto legislativo n. 33/2013 e s.m.i., .

#### **Art. 15- Disposizioni finali**

Il presente regolamento abroga ogni altra disposizione dell'Unione o dei Comuni aderenti all'Unione nella materia oggetto del presente atto. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nelle normative vigenti in materia.

Il presente Regolamento sarà oggetto di revisione alla luce delle successive disposizioni normative che dovessero intervenire dopo la sua approvazione.

#### **Art. 16 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza del termine di pubblicazione della delibera di approvazione.